

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O. Tiziana G. Falsaperla, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21803/2016 R.G.,

promossa da

Parte_1, nato il 27.11.1938 a Catania, C.F. *C.F._1*, ivi
residente in via S.M. della Catena n. 18, elettivamente domiciliato in Catania, Via
Alberto Mario 63, presso lo studio dell'Avv. Lucia Scardaci Zappalà.

Opponente

contro

Controparte_1

[...], in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Ugo La Malfa n. 122, C.F.
P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Viale Cadorna n. 212, presso lo
studio dell'Avv. Luigi Munafò che la rappresenta e difende come da procura in calce
all'atto di precetto del 3 aprile 2015

Opposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 08.04.2017, *Parte_1* proponeva opposizione avverso l'esecuzione derivante da precetto notificato il 07.04.2015 in forza del decreto ingiuntivo n. 4539/13, emesso in favore della *Controparte_1* [...], dal Tribunale Civile di Catania, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 16.490,62, oltre interessi e spese liquidate per onorari, esborsi, spese generali e accessori di legge, per un importo complessivo di euro 19.650,29, a fronte dell'asserito mancato versamento di somme dovute a titolo di contributi, sanzioni pecuniarie e addebiti vari.

Esponenza l'opponente:

- che in data 18.07.2011 veniva inserito nella domanda di iscrizione dell'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Scommettendo al campionato di promozione organizzato dal *Controparte_1* della *Controparte_1* (F.I.G.C.) per la stagione 2011-2012, nella qualità di consigliere, senza tuttavia che la firma riportata fosse riferibile allo stesso, come da confronto con la firma riportata sul proprio documento di identità;
- che, nonostante fosse esclusa ogni responsabilità anche economica per la qualifica di consigliere, per l'estraneità rispetto al Consiglio Direttivo e, nonostante l'operare della clausola compromissoria, di cui all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., in data 07.04.2015, gli veniva notificato il summenzionato atto di precetto, in esecuzione dell'indicato decreto ingiuntivo;
- che dall'estratto conto, posto dal Giudicante a fondamento dell'ingiunzione, si evinceva che, per l'anno 2011/2012, sussisteva un saldo al 29.06.2012 di €. 80,45, azzerato da un giroconto del 10.07.2012 di pari importo;
- che, pur non essendo dovuto nulla quale residuo del campionato 2011/ 2012, in data 06.07.2015, la F.I.G.C., decorsi i termini di cui all'atto di precetto, dava inizio a un pignoramento presso terzi, per la somma di €. 29.475,43, sulla pensione Inps, oltre i

limiti di legge e sul libretto di risparmio n. 000038226460, ove veniva accreditata la suddetta pensione;

- che iscriveva a ruolo atto di opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c. nella procedura esecutiva recante n. 2613/2016 R.G. e si costituiva nella procedura esecutiva recante n. 3356/2013 R.G., in seguito riunita alla prima, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del diritto della parte opposta di iniziare l'azione esecutiva, adducendo:

- la nullità del titolo esecutivo, per mancata notifica del ricorso, avendo controparte notificato la sola copia del decreto ingiuntivo e non del ricorso, con violazione del diritto di difesa;

- la nullità del titolo per violazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.;

- che il credito azionato non risultava fondato anche per la mancanza dell'atto di diffida;

- che, per espressa previsione della domanda di iscrizione – mai sottoscritta - soltanto il Presidente ed i Dirigenti assumevano responsabilità economica di fronte alla F.I.G.C. e che, pertanto, errata era la premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, secondo la quale tutti gli associati erano responsabili;

- che dalla domanda di iscrizione, il proprio nominativo non compariva neanche tra coloro che avevano potere di firma o delega o rappresentanza;

- che egli non aveva agito verso terzi per conto dell'associazione e, infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo, veniva chiamato in causa in qualità di semplice associato;

- che la pretesa creditoria era infondata anche per erroneità del quantum dell'ingiunzione, non limitato al periodo 2011 – 2012, ma riguardante anche il 2013, periodo al quale egli era sicuramente estraneo;

- che l'estratto conto riportava un saldo al 23.03.2013 di € 14.490,62, mentre il Decreto Ingiuntivo veniva concesso per una sorte capitale di € 16.490,62.

Eccepiva inoltre:

- la nullità dell'atto di precetto, poiché derivante da un titolo nullo e per essere stata precettata una maggiore sorte capitale, oltre che un maggiore importo relativo alle effettive spese di notifica (€ 150,00 in luogo di effettivi € 96,39);

- la nullità del pignoramento, derivante dalla nullità del titolo, dall'avvenuta indicazione nell'atto di due diverse date di citazione a comparire (23.10.2015 e 18.10.2015) e dall'avvenuto pignoramento della pensione oltre il limite previsto dalla legge, nonché l'intero saldo del libretto di risparmio postale ove detta pensione veniva accreditata.

Chiedeva al Tribunale: *“1) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 4539/2014 del 6.10.2014 emesso dal Tribunale di Catania, per violazione dell'art. 643, comma secondo, c.p.c., nonché per l'eccepita esistenza della clausola compromissoria; 2) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento opposti, posti in essere in esecuzione del titolo nullo, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge ed in particolare la restituzione di quanto indebitamente assegnato e percepito dalla parte convenuta in opposizione a danno del sig. Pt_1 ; 3) accertare e dichiarare la nullità degli atti della procedura esecutiva n. 2613/2015 R.G., iniziata con atto di precetto notificato in data 07.04.2015 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 06.07.2015, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti di legge ed in particolare la restituzione di quanto indebitamente assegnato e percepito dalla parte convenuta in opposizione a danno del sig. Pt_1 , in quanto il decreto ingiuntivo e tutta la conseguente procedura esecutiva non dovevano essere richieste nei confronti del Pt_1 , per le nullità tutte supra indicate e per l'esistenza dell'eccepita clausola compromissoria nonché per l'inesistenza della responsabilità economica dello stesso, con conseguente caducazione dell'ordinanza di*

assegnazione che qui si impugna. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.

Si costituiva la **Controparte_2**, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l’atto di opposizione ed esponendo:

- che il Tribunale di Catania aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 4539/2014, regolarmente notificato, reso esecutivo in data 04.03.2015 e spedito in forma esecutiva in data 11.03.2015 nei confronti dei debitori, i quali non avevano proposto opposizione;

- che il 09.04.2015 veniva notificato atto di precetto ai debitori **Parte_2**, **[...]** **Pt_3** e **Parte_1**; in data 10.04.2015 al debitore Sig. **Persona_1** e in data 16.04.2015 al debitore Sig. **Persona_2**, con il quale veniva intimato il pagamento di € 19.650,29;

- che, con successivo atto di pignoramento presso terzi, chiedeva venissero sottoposte a pignoramento le somme che i terzi dovevano versare ai debitori precettati e il Sig. **Parte_1** proponeva “opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.”;

- che, costituitasi la **CP_1** nei termini di legge il Giudice, con provvedimento del 10.09.2016, rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, assegnava parte delle somme pignorate alla creditrice procedente e concedeva termine di 60 giorni alla parte interessata per formalizzare l’opposizione e notificare la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Catania;

Eccepiva:

- preliminarmente, la nullità dell’opposizione, del relativo ricorso e della citazione in opposizione alla esecuzione, per nullità della procura e non riferibilità al ricorso introduttivo del giudizio, recando la stessa data anteriore rispetto a quella del ricorso introduttivo (16 luglio 2015 la procura e 27 luglio 2015 il ricorso) e contenendo un

generico incarico ad “*agire nel procedimento di pignoramento presso terzi*”, che non poteva considerarsi un incarico a proporre una opposizione alla esecuzione in quanto, con essa, si contestava la validità e la efficacia del titolo esecutivo, che nulla avevano a che vedere con un’azione di pignoramento presso terzi;

- che controparte avrebbe dovuto costituirsi, iscrivendo a ruolo l’opposizione e depositando in cancelleria l’atto di citazione in opposizione alla esecuzione, entro 5 giorni dalla avvenuta notifica, pena la improcedibilità della opposizione e la cancellazione della causa dal ruolo e la **CP_1** non aveva potuto verificare se tale adempimento fosse stato effettuato nei termini;

- l’inammissibilità dell’eccezione relativa alle spese di notifica, avendo dovuto la stessa essere formulata con la opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di venti giorni (ex art. 617 c.p.c.), nonché l’infondatezza anche nel merito, perché la Federazione era stata costretta a pagare una integrazione al ritiro dell’atto;

- che, sul merito, quanto riferito dall’opponente risultava infondato poiché lo stesso, come consigliere, aveva la stessa responsabilità economica dei dirigenti in relazione ai debiti dell’associazione sportiva per la quale agiva;

- che il **Pt_1** aveva sottoscritto l’impegno a rispondere con il proprio patrimonio personale dei debiti della associazione sportiva;

- che l’opponente, in seno al proprio atto, deduceva questioni di merito che non potevano essere affrontate in sede di opposizione alla esecuzione, ma che avrebbero dovuto essere discusse solo nel giudizio di merito;

- l’infondatezza dell’eccezione relativa alla clausola compromissoria, applicandosi l’obbligatorietà della stessa, secondo l’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. solo alle società e ai soci che nel momento in cui si instaura il procedimento sono ancora affiliati alla FGCI mentre - mentre la **Controparte_3** e il **Pt_1** non erano più affiliati - e avendo la controversia ad oggetto somme dovute da quest’ultimi, non “atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive”;

– che le norme richiamate erano comunque emanate nell'esclusivo interesse della

CP_1

- che l'eccezione relativa alla mancanza dell'atto di diffida riguardava una questione di merito e, in ogni caso, il mancato recapito della raccomandata di messa in mora non sottraeva fondatezza al credito azionato;

- che il Pt_1 non aveva effettuato un formale disconoscimento della propria firma e anche tale questione doveva essere trattata in sede di merito;

- che dai documenti allegati risultava che il Sig. Pt_1, al momento della radiazione della società dal campionato, rivestiva la carica di dirigente ed era consapevole degli obblighi assunti con l'iscrizione al campionato dilettantistico.

- che la firma era stata apposta nel modello di iscrizione al campionato in assenza degli organi della Federazione, la quale non aveva alcun potere di verificare la autenticità delle sottoscrizioni e degli atti che promanano dalle società affiliate;

- che in ogni caso, l'opponente era responsabile per i debiti assunti dalla società, per il solo fatto di essere stato il segretario, pur non avendo egli materialmente e personalmente firmato il modello;

- che dall'estratto conto allegato, si evinceva che il debito dipendeva sostanzialmente dalla iscrizione al campionato, dalle sanzioni che la F.I.G.C. aveva irrogato alla A.S.D. Scommettendo per i comportamenti tenuti dalla società e da altre voci imputabili alla società sportiva;

- che l'eccezione relativa alla erroneità della somma ingiunta, avrebbe dovuto essere trattata in sede di merito e in ogni caso la somma risultava priva di errori di calcolo;

- che, nell'atto di pignoramento, era indicata una sola data di citazione, quella del 23 ottobre 2015 e, nella parte indirizzata ai terzi pignorati, quella contenente l'invito a rendere la dichiarazione di terzo, la diversa data del 18 ottobre 2015 consisteva in un

mero rifiuto che non poteva pregiudicare l'efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi;

- che la Federazione creditrice si era limitata a chiedere il blocco delle somme che i terzi eventualmente dovevano versare ai debitori, ma il tutto nei limiti consentiti dalla legge, tanto che il Giudice dell'esecuzione aveva potuto adottare i provvedimenti del caso, assegnando le somme che potevano essere assegnate nei limiti di legge;

Chiedeva quindi al Tribunale: *“1) preliminarmente, ritenere e dichiarare nulla, annullabile e/o inammissibile l'opposizione alla esecuzione per nullità della procura, per i motivi indicati al punto I della superiore narrativa, con condanna di controparte alle spese del presente Giudizio; 2) sempre in via preliminare ritenere e dichiarare improcedibile l'odierna opposizione per mancata iscrizione a ruolo della stessa e/o per mancato deposito dell'originale dell'atto di citazione nel termine di 5 giorni dalla notifica, per i motivi indicati al punto II della superiore narrativa, con condanna di controparte alle spese del presente Giudizio; 3) dichiarare inammissibile il motivo di opposizione indicato al punto 2 della narrativa del ricorso introduttivo, in quanto lo stesso doveva essere proposto come motivo di opposizione agli atti esecutivi, nei termini concessi dal codice di procedura civile; 4) ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate dalla controparte e la opposizione formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, per i motivi esposti in narrativa e per quelli che saranno esposti in corso di causa; 5) ritenere e dichiarare che la F.I.G.C. è creditrice della somma precettata secondo la specificazione contenuta nell'atto di precetto del 3 aprile 2015; 6) conseguentemente, condannare l'opponente a versare alla F.I.G.C. la somma precettata o l'altra somma, maggiore e/o minore, che in corso di causa sarà ritenuta dovuta; 7) in via istruttoria, solo nel caso in cui sia strettamente necessario, concedere alla opposta i termini di procedura per depositare i documenti probanti le proprie richieste e per articolare i necessari mezzi di prova; 8) emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale; 9) con vittoria di spese e compensi.”*

Acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti e precisate le conclusioni, il Giudice poneva la causa in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Va, preliminarmente rilevato che, a norma dell'art. 85 C.P.C. : *“la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciare, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12249/2013, ha distinto tra ius postulandi attivo (ovvero la possibilità di compiere attività processuale) e passivo, precisando che il difensore : *“mentre conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio”*.

Nel caso di specie, in data 14.4.2023, l'Avv. Lucia Scardaci Zappalà, depositava rinuncia al mandato conferito da Parte_1 in data 14.04.2023, conservando, quindi, in assenza di sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito;

Sempre preliminarmente, va evidenziato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato esclusivamente nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'articolo 645 c.p.c., ovvero, qualora la nullità abbia impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c.

Tale nullità non può essere fatta valere successivamente alla notificazione del precetto mediante l'opposizione di cui agli articoli 615 o 617 c.p.c., in quanto il giudice dell'opposizione a precetto non è funzionalmente competente a giudicare sulla validità

della notifica del decreto ingiuntivo, integrando la mera nullità un vizio sanabile attraverso gli strumenti di impugnazione propri del procedimento monitorio: *“Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi.”* Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552; *“La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) anche se causa di inefficacia del decreto, quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l’opposizione di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.”* Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261.

Nel caso di specie, senza necessità di entrare nel merito dell’eccezione, deve rilevarsi che la stessa parte opponente, a mezzo opposizione all’esecuzione, ha chiesto dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo per aver ricevuto in notifica una copia del decreto ingiuntivo senza il ricorso per ingiunzione, mentre l’eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere dall’opponente con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o 650 c.p.c.

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità della detta eccezione, dell’exceptio compromissi - non essendo l’esistenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva la controversia alla cognizione arbitrale rilevabile d’ufficio dal giudice ordinario, ma dovendo essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nel primo atto difensivo utile - nonché delle ulteriori eccezioni aventi ad oggetto:

- infondatezza del credito azionato per la mancanza dell’atto di diffida;
- omessa sottoscrizione della domanda di iscrizione;

- insussistenza di responsabilità quale mero associato, privo di potere di firma o delega o rappresentanza e per non avere agito verso i terzi per conto dell'associazione;

- erroneità del quantum dell'ingiunzione;

trattandosi di contestazioni avanzate per ragioni che l'opponente avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Sulla base delle considerazioni esposte devesi, altresì, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di precetto e del pignoramento in quanto derivanti da un titolo nullo.

Sempre in via preliminare:

- deve considerarsi inammissibile l'eccezione relativa alle spese di notifica, asseritamente superiori a quelle effettive, posto che le irregolarità formali dell'atto di precetto, in quanto oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., andavano eccepite entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del precetto;

- deve essere rigettata la l'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento, asseritamente conseguente all'indicazione nell'atto di due diverse date di citazione a comparire (23.10.2015 e 18.10.2015), avendo l'atto raggiunto il suo scopo ed essendo la diversa indicazione della data di comparizione per l'udienza del 18.10.2016 rivolta ai soli terzi pignorati i quali avevano, peraltro, già trasmesso la propria dichiarazione:

Vanno, altresì, rigettate le eccezioni preliminari della opposta aventi ad oggetto:

-la nullità dell'opposizione, del relativo ricorso e della citazione in opposizione alla esecuzione, per nullità della procura e non riferibilità della stessa al ricorso introduttivo del giudizio, posto che come precisato in seno alla sentenza n. 4909/2016 delle Sezioni Unite : “ *La procura alle liti è l'atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il «ministero» di rappresentare la parte nel processo (cfr. Cass., Sez. Un, 7/3/2005, n. 4814). La procura ad litem ex art. 83 c.p.c. è negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo (v. Cass., 23/11/1979, n. 6113), che*

investe della rappresentanza in giudizio il difensore e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, il quale ha fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra quest'ultimo e la parte -o chi per essa- (v. Cass., 24/2/2010, n. 4489; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 8/6/1996, n. 5336; Cass., 26/1/1981, n. 579; Cass., 6/12/1971, n. 3547), restando insensibile alla sorte del contratto di patrocinio (v. Cass., 2/9/1997, n. 8388). La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2° co., c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.).

Affermatosi che il contenuto della procura alle liti è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell'intentare la lite o nel resistere ad essa (v. Cass., 18/4/2003, n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n. 1392), si è al riguardo da queste Sezioni Unite posto quindi in rilievo che, come «efficacemente sottolineato» anche in dottrina, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge, con la procura la parte realizzando «semplicemente una scelta ed una designazione», e non anche un'«attribuzione di poteri», al cui riguardo la volontà della parte è pertanto «irrilevante», potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei «poteri del procuratore derivanti dalla legge» (v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510. E già Cass., 13/7/1972, n. 2373). Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica (v. Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15783; Cass., Sez. Un., 6/8/2002, n. 11759. Cfr. altresì, in ordine airapplicabilità al mandato alle liti dei criteri ermeneutici di cui airart. 1362 ss. c.c., Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., 7/1/2004, n. 47; Cass., 3/2/1999, n. 921; Cass., 10/3/1998, n. 2646; Cass., 7/5/1997, n. 3966), ivi ricompreso in particolare il principio generale

posto dall'art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito (v. Cass., 18/4/2003, n. 6264; Cass., 4/4/1997, n. 2910; Cass., 6/3/1979, n. 1392). Pur in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, si è ritenuto spettare al difensore, che gode di discrezionalità tecnica (salva la responsabilità verso il mandante per l'eventuale inosservanza delle istruzioni), di: impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato (v. Cass., 7/1/1984, n. 99; Cass., 20/6/1978, n. 3033); proporre tutte le domande comunque ricollegabili all'oggetto originario (v. Cass., 26/7/2005, n. 15619; Cass., 7/4/2000, n. 4356; Cass., 7/2/1995, n. 1393; Cass., 30/10/1981, n. 5736; Cass., 26/3/1979, n. 1745; Cass., 8/1/1977, n. 52; Cass., 13/10/1975, n. 3284); fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato (v. Cass., 13/0/1972, n. 2373). Si è pertanto riconosciuto il potere del difensore di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente (v. Cass., 4/2/2002, n. 1439; Cass., 3/7/1979, n. 3762)”

- l'asserita tardività della costituzione dell'opponente, avvenuta in data 16.12.2016, risultando versata in atti copia della notifica del 14.12.2016;

Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di nullità del pignoramento della pensione in quanto effettuato oltre il limite previsto dalla legge.

La detta eccezione, già genericamente formulata, non essendo chiara la doglianza dell'opponente, in assenza di specifica alcuna, risulta comunque superata dal contenuto del provvedimento del G.E., richiamato dallo stesso opponente, in seno al quale veniva consentito il “prelievo della somma di € 93,00 mensili pari ad 1/5 della pensione residua mensile, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'importo di € 672,78, ammontante, pertanto, ad € 465,00 dovuta dal debitore esecutato previo rilascio di relativa quietanza” e già dichiarata “la nullità del pignoramento della somma di € 1.344,00 contenuta nel libretto di risparmio n. 38226460 di pertinenza del debitore Parte_1 in quanto equivalente al triplo

dell'assegno sociale e rappresentante, pertanto, la parte impignorabile e ne disponeva l'immediato svincolo e la relativa restituzione all'avente diritto", in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 545 c.p.c. u.c. *"Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo, in violazione dei divieti oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio"*.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

Tenuto conto del valore della controversia, delle tariffe forensi aggiornate sulla base del D.M 147/2022 e dell'attività difensiva svolta, **Parte_1** va condannato al pagamento, in favore della **Controparte_1**, dell'importo di €. 5.077,00 (valori medi scaglione 5.201-26.000), oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Il G.O., Tiziana Falsaperla; definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 21803/2016 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattese;

dichiara inammissibili le domande elencate in parte motiva;

rigetta l'opposizione proposta da **Parte_1** ;

condanna **Parte_1** al pagamento, in favore della **Controparte_1** **[...]**, delle spese del presente giudizio, liquidate in €. 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge;

Catania 18.4.2026

Il Giudice

Tiziana G. Falsaperla

